A.S. 833

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 3, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «o sportivi».

Motivazione

Si propone di eliminare il riferimento ai "percorsi sportivi", in quanto non hanno attinenza con l'attività della guida turistica. Se il cliente/turista intende effettuare un percorso sportivo affidandosi ad una guida, considerato che tale percorso sarà di varia natura e difficoltà in relazione alla disciplina sportiva in cui si inquadra, deve necessariamente farsi accompagnare da un professionista abilitato dalla Federazione sportiva nazionale di riferimento e non dalla guida turistica. Inoltre, non si coglie il nesso tra il "percorso sportivo" e la finalità di "approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali".

A.S. 833

EMENDAMENTO

Art. 3

Al comma 2 sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

Motivazione

Il lavoro delle guide è spiegare. Ogni deroga concessa a chi non è abilitato erode lavoro e redditività, oltre a sottrarre risorse pubbliche per imposte non pagate. Il professionista che deve vivere di questa professione subisce una concorrenza sleale, che si ripercuote sulla sua redditività e possibilità di sostenersi economicamente e dignitosamente, ma anche in ambito fiscale con effetto dumping sulle guide professioniste.

In questo senso, l'emendamento sopprime la previsione contenuta all'art. 3 comma 2 del DDL 833 (ove "nel solo caso di aperture straordinarie" di siti non qualificabili come istituiti o luoghi di cultura, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione, è possibile derogare ai requisiti previsti per l'esercizio della professione di cui al comma 1 del medesimo articolo).

A.S. 833

EMENDAMENTO

Art. 7

Al comma 3, lettera a) sopprimere l'ultimo periodo.

Motivazione

L'ambito sportivo non compete le guide turistiche. Può eventualmente solo rappresentare una modalità di svolgimento della visita guidata (es. in bicicletta o monopattino).

A.S. 833

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis. (*Abrogazioni*)

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4 sopprimere le parole da: «Fermo restando» fino a: «legge 6 agosto 2013, n. 97,» e all'articolo 6, comma 8, sopprimere le parole da: «, fermo restando» fino a: «legge 6 agosto 2013, n. 97».

Motivazione

L'emendamento sopprime il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (Legge Europea del 2013) che prevede l'individuazione da parte del Ministero della Cultura dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione nonché i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione. Il rischio è quello di sdoppiare di fatto la professione, svilendo e svuotando di significato la stessa figura professionale della guida turistica, la cui abilitazione alla professione è valida su tutto il territorio nazionale come attualmente previsto nell'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 97 del 2013.

Conseguentemente sono soppressi i riferimenti alla norma previsti nell'articolo 5, comma 4 e nell'articolo 6, comma 8